

MINIMETRÒ S.P.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 5 marzo 2009
Primo aggiornamento approvato dall'Amministratore Unico in data 30 novembre 2019

INDICE

SEZIONE I

IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

1.1	La Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche.....	Pag.	4
1.2	Delitti tentati	»	11
1.3	Vicende modificative dell'Ente	»	11
1.4	Reati commessi all'estero	»	15

SEZIONE II

LE SANZIONI E LE MISURE CAUTELARI A CARICO DELL'ENTE

2.1	Le sanzioni	Pag.	17
2.2	Le misure cautelari.	»	21

SEZIONE III

LE CONDOTTE ESIMENTI E I PRESIDI ANTICORRUZIONE

3.1	Il modello di organizzazione, gestione e controllo quale esimente della responsabilità amministrativa.	Pag.	24
3.2	Le linee guida di riferimento.	»	28
3.3	Le misure di prevenzione della corruzione	»	30

SEZIONE IV

IL MODELLO DI MINIMETRÒ S.P.A.

4.1	Breve storia di Minimetrò S.p.a.	Pag.	37
4.2	Le finalità del Modello	»	40
4.3	Metodologia.....	»	41
4.4	Reati non configurabili nella realtà aziendale di Minimetrò S.p.a.....	»	43

SEZIONE V

GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

5.1	Mappatura delle attività a rischio	Pag.	46
5.2	Controlli a presidio delle attività a rischio	»	47
5.2.1	Controlli generali.....	»	47
5.2.2	Controlli specifici	»	49
5.3	Il Codice Etico	»	50

5.4	L'Organismo di Vigilanza.....	Pag.	51
5.4.1	Funzione, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza	»	52
5.4.2	Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	»	52
5.5	Il Sistema Disciplinare	»	54

SEZIONE VI

L'ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

6.1	Approvazione, modifica ed integrazione del Modello	Pag.	56
6.2	Destinatari del Modello	»	57
6.3	Informazione e formazione	»	57

ALLEGATI

- 1. D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231**
- 2. Elenco dei reati presupposto**
- 3. Mappatura delle attività a rischio**
- 4. Protocolli a presidio delle attività a rischio**
- 5. Prevenzione della corruzione**
- 6. Statuto dell'OdV**
- 7. Codice Etico**
- 8. Sistema Disciplinare**

SEZIONE I
IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

1.1 La Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (**Allegato n. 1**), che, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto in Italia la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (d’ora innanzi, per brevità, il “D. Lgs. n. 231/01” o il “Decreto”), si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione perseguito anche tramite l’adeguamento della normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dallo Stato italiano (in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia delle Comunità Europee che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali).

Il D. Lgs. n. 231/01 stabilisce, pertanto, un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale¹), a carico delle persone giuridiche (d’ora innanzi, per brevità, l’/gli “Ente/Enti”), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica, autrice materiale del reato, e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto. Tale nuova responsabilità amministrativa sussiste per i reati tassativamente elencati nel medesimo D. Lgs. n. 231/01 e nella L. 146/06 con riferimento ai reati c.d. “transnazionali”.

¹ Affermava la natura penale della responsabilità dell’ente, Cass., Sez. II, 20 dicembre 2005, Jolly Mediterraneo, in *Riv. pen.*, 2006, 814. Ratificano, al contrario, l’idea di un *tertium genus* di responsabilità le successive sentenze della Suprema Corte (Cass., Sez. Un., 27 marzo 2008, Fisia Italimpianti S.p.A., in *Dir. pen. proc.*, 2008, 1263; Cass., Sez. VI, 9 luglio 2009, M.L., in *Mass. Uff.*, 244256; più di recente, Cass. Sez. Un., 24 aprile 2014, E.H. e altri, in *Mass. Uff.*, 261112).

L'articolo 4 del Decreto precisa inoltre che in alcuni casi ed alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale, sussiste la responsabilità amministrativa degli Enti che hanno sede principale nel territorio dello Stato per i reati commessi all'estero dalle persone fisiche (come di seguito meglio individuate) a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

I punti chiave del D. Lgs. n. 231/01 riguardano:

a) l'individuazione delle persone che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, ne possono determinare la responsabilità. In particolare, possono essere:

(i) persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo: d'ora innanzi, per brevità, i "Soggetti Apicali");

(ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (d'ora innanzi, per brevità, i "Soggetti Sottoposti").

A questo proposito, la migliore dottrina formatasi sul punto ha rilevato che *«la mancanza di ogni restrizione legislativa in ordine alla fonte dell'obbligo di vigilanza e controllo consente di attribuire rilievo, ove rispettose di norme di grado superiore (legislativo o regolamentare), non solo alle norme interne dell'ente, datesi nel rispetto dell'autonomia privata ed espresse nel suo organigramma, ma anche a fonti contrattuali con le quali soggetti in posizione apicale abbiano conferito incarichi per conto dell'ente a consulenti esterni o ad incaricati non dipendenti dell'ente che, in forza del vincolo contrattuale (o delle norme imperative o suppletive che disciplinano quel vincolo) debbano considerarsi sottoposti alla vigilanza e controllo dei vertici dell'ente»²*;

² Così testualmente EPIDENDIO, Art. 5 D.Lgs. 8 giugno 2001, in Giarda-Spangher (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, Milano, 2017, III, 1608.

b) la tipologia dei reati previsti (**Allegato n. 2**), ovvero:

➤ i delitti di «*indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*» (art. 24 del Decreto);

➤ i «*delitti informatici e trattamento illecito di dati*» (art. 24 bis del Decreto, inserito dall'art. 7 Legge 18 marzo 2008, n. 48);

➤ i «*delitti di criminalità organizzata*» (art. 24 ter del Decreto, inserito dall'art. 2 Legge 15 luglio 2009, n. 94);

➤ i delitti di «*concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*» (art. 25 del Decreto, modificato dall'art. 1, comma 77, lett. a) Legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 9, lett. b) Legge 9 gennaio 2019 n. 3);

➤ i delitti in tema di «*falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*» (art. 25 bis del Decreto, inserito dall'art. 6 D.L. 25 settembre 2001, n. 350 e successivamente modificato dall'art. 15 Legge 23 luglio 2009, n. 99);

➤ i «*delitti contro l'industria e il commercio*» (art. 25 bis.1 del Decreto, inserito dall'art. 15 Legge 23 luglio 2009, n. 99);

➤ i «*reati societari*» (art. 25 ter del Decreto, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, successivamente modificato dall'art. 31 Legge 28 dicembre 2005, n. 262, dall'art. 1 comma 77 lett. b) Legge 6 novembre 2012, n. 190, dall'art. 12 Legge 27 maggio 2015, n. 69, nonché, da ultimo, dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38);

➤ i «*delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*» (art. 25 quater del Decreto inserito dall'art. 3 Legge 14 gennaio 2003, n. 7);

➤ il delitto di «*pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*» (art. 25 quater.1 del Decreto, inserito dall'art. 8 Legge 9 gennaio 2006, n. 7);

➤ i «*delitti contro la personalità individuale*» (art. 25 quinquies del Decreto, inserito dall'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 e successivamente modificato

dall'art. 10 Legge 6 febbraio 2006, n. 38, dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, nonché, da ultimo, dall'art. 6, comma 1, Legge 29 ottobre 2016 n. 199);

➤ i reati di «*abusi di mercato*» (art. 25 sexies del Decreto, inserito dall'art. 9 Legge 18 aprile 2005, n. 62);

➤ i delitti di «*omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*» (art. 25 septies del Decreto, introdotto dall'art. 9 Legge 3 agosto 2007, n. 123, successivamente sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81);

➤ i delitti di «*ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*» (art. 25 octies del Decreto, inserito dall'art. 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successivamente modificato dall'art. 3, comma 5, lett. a), Legge 15 dicembre 2014, n. 186);

➤ i «*delitti in materia di violazione del diritto d'autore*» (art. 25 novies del Decreto, aggiunto dalla lett. c) del comma 7 dell'art. 15, Legge 23 luglio 2009, n. 99);

➤ il delitto di «*induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*» (art. 25 decies del Decreto, inserito dall'art. 4, comma 1, Legge 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121);

➤ i «*reati ambientali*» (art. 25 undecies del Decreto, inserito dall'art. 2 comma 2 D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, successivamente modificato dall'art. 1 comma 8 lett. a) e b) Legge 22 maggio 2015 n. 68);

➤ i delitti di cui agli artt. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, 12 comma 5 e 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (art. 25 duodecies del Decreto, inserito dall'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, successivamente modificato dall'art. 30, comma 4, l. 17 ottobre 2017, n. 161);

➤ i delitti di «*razzismo e xenofobia*» (art. 25 terdecies del Decreto, inserito dall'articolo 5, comma 2, L. 20 novembre 2017, n. 167);

➤ i reati di «*frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*» (art. 25 quaterdecies del Decreto, inserito dall'articolo 5, comma 1, L. 3 maggio 2019, n. 39).

c) la commissione del reato presupposto nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

L'interesse ed il vantaggio costituiscono il titolo di riferibilità all'Ente del reato commesso dagli Apicali o dai Sottoposti, sopperendo alla mancata corrispondenza fra autore dell'illecito produttivo di conseguenze giuridiche e destinatario di tali conseguenze.

L'interesse (tensione verso un risultato caratterizzata dalla presenza di una relazione tra un soggetto-persona fisica ed un oggetto-bene) ed il vantaggio (evento naturalistico che ha procurato un beneficio all'Ente, verificabile *ex post*) vengono indicati dal Decreto come criteri autonomi di imputazione, nonostante siano stati da alcuni ritenuti un'endiadi, poiché l'interesse sarebbe sempre necessario al configurarsi della responsabilità, mentre il vantaggio potrebbe anche mancare (v. ad es. art. 12, comma 1, lett. a) del Decreto)³.

Relativamente ai delitti colposi di evento (con particolare riguardo a quelli di cui all'art. 25 *septies* del Decreto), la giurisprudenza ha precisato che il requisito dell'interesse o del vantaggio deve essere individuato non già in relazione agli eventi

³ Cfr. Cass., Sez. Un., 24 aprile 2014, E.H. e altri, in *Mass. Uff.*, 261114, secondo cui «i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'art. 5 del D.Lgs. 231 del 2001 all'interesse o al vantaggio, sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile "ex ante", cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile "ex post", sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito». In senso conforme v. Cass., Sez. II, 20 dicembre 2005, Jolly Mediterraneo, cit., nonché, più di recente, Cass., Sez. V, 26 aprile 2012, X, in *www.rivista231.it*, laddove, in riferimento all'art. 25-ter del Decreto (il quale non contempla il «vantaggio»), il Giudice di Legittimità ha evidenziato che l'interesse «esprime la proiezione soggettiva dell'autore (non coincidente, peraltro, con quella di "dolo specifico", profilo psicologico logicamente non imputabile all'ente), e rappresenta una connotazione accertabile con analisi *ex ante*. Si tratta di una tensione che deve esperirsi in un piano di oggettività, concretezza ed attualità, sì da potersi apprezzare in capo all'ente, pur attenendo alla condotta dell'autore del fatto, persona fisica».

illeciti non voluti (morte o lesioni), bensì alla condotta che la persona fisica abbia tenuto nello svolgimento dei suoi compiti in seno all'Ente⁴.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto, l'Ente non risponde se gli Apicali o i Sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi⁵, mentre la predetta responsabilità sussiste anche quando la persona giuridica abbia avuto un interesse solo concorrente con quello dell'agente alla commissione del reato presupposto⁶.

d) l'elemento soggettivo costituito dalla c.d. *colpa di organizzazione*⁷, diversamente connotato a seconda che il delitto sia stato commesso da un Soggetto Apicale o da un Soggetto Sottoposto.

Secondo l'art. 5 del Decreto:

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria

⁴ Cfr. Cass., Sez. Un., 24 aprile 2014, E.H. e altri, in *Mass. Uff.*, 261115, nonché, più di recente, Cass., Sez. IV, 17 dicembre 2015, Gastoldi e altri, in *Mass. Uff.*, 268065, secondo cui «in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2001 all'interesse o al vantaggio, sono alternativi e concorrenti tra di loro e devono essere riferiti alla condotta anziché all'evento; pertanto, ricorre il requisito dell'interesse qualora l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un'utilità per l'ente, mentre sussiste il requisito del vantaggio qualora la persona fisica ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto».

⁵ «La responsabilità da reato dell'ente deve essere esclusa qualora i soggetti indicati dall'art. 5 comma primo lett. a) e b) D.Lgs. n. 231 abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, in quanto ciò determina il venir meno dello schema di immedesimazione organica e l'illecito commesso, pur tornando a vantaggio dell'ente, non può più ritenersi come fatto suo proprio, ma un vantaggio fortuito, non attribuibile alla volontà della persona giuridica», così Cass., Sez. I, 26 giugno 2015, Fenucci, in *Mass. Uff.*, 265378.

⁶ V. Cass., Sez. VI, 22 maggio 2013, p.m. in c. House Building s.p.a., in *Mass. Uff.*, 255442.

⁷ Secondo Cass., Sez. Un., 24 aprile 2014, E.H. e altri, in *Mass. Uff.*, 261113, «la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli».

e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Da tale distinzione tra funzioni apicali e funzioni subordinate discendono due differenti statuti della colpa di organizzazione: nelle ipotesi di reati commessi da soggetti che rivestono (anche di fatto) posizioni apicali, l'Ente risponde per non aver apprestato un efficace sistema organizzativo diretto alla prevenzione del rischio reato, mentre, nelle ipotesi di reato commesso da soggetto subordinato, l'Ente è sanzionato per avere agevolato la consumazione del reato, in una sorta di concorso, mediante omissione, nel reato del sottoposto.

Più in particolare, nel caso di reati commessi da Apicali, il legislatore ha individuato la colpevolezza dell'Ente nelle scelte di politica d'impresa, strutturando il criterio d'imputazione della responsabilità in termini di inversione dell'onere probatorio. Nondimeno, l'adozione – e l'efficace attuazione – del Modello consente all'Ente di superare la presunzione, dimostrando di non avere in alcun modo agevolato la commissione del reato.

A tal proposito, l'art. 6 comma 1 del Decreto prevede che:

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Nel caso, invece, dei reati commessi dai Sottoposti la colpevolezza dell'Ente si traduce in una colpa di organizzazione integrata da un *deficit* di controllo, che può ritenersi escluso solo se l'Ente ha adottato prima della commissione del fatto un modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi (art. 7).

1.2 Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo⁸, dei delitti indicati nel Capo I del D. Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D. Lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

1.3 Vicende modificative dell'Ente

Il D. Lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'Ente anche in relazione alle sue vicende modificative quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Secondo l'art. 27, comma 1, del D. Lgs. 231/2001, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l'Ente con il suo patrimonio o con il

⁸ Secondo l'art. 56, comma 1, del c.p. risponde di delitto tentato "Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto...se l'azione non si compie o l'evento non si verifica".

fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di “fondo comune” concerne le associazioni non riconosciute. Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci di società di persone e degli associati ad associazioni, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all’ente delle sanzioni pecuniarie. La disposizione in esame rende, inoltre, manifesto l’intento del Legislatore di individuare una responsabilità dell’Ente autonoma rispetto non solo a quella dell’autore del reato (si veda, a tale proposito, l’art. 8 del D. Lgs. 231/2001) ma anche rispetto a quella dei singoli membri della compagine sociale.

Gli artt. 28-33 del D. Lgs. 231/2001 regolano l’incidenza sulla responsabilità dell’Ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

➤ da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell’Ente;

➤ dall’altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 afferma che *«il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell’ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato»*.

In caso di trasformazione, l’art. 28 del D. Lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l’estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell’Ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'Ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D. Lgs. 231/2001)⁹.

L'Ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-*bis*, primo comma, c.c.) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

L'art. 30 del D. Lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la Società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli Enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli Enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

⁹ V. Cass., Sez. VI, 12 febbraio 2016, Saipem S.p.a., in *Mass. Uff.*, 266361, la quale ha dichiarato manifestamente infondata «la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 76 Cost., degli articoli da 28 a 33 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - che prevedono, in caso di trasformazione o fusione dell'ente, la responsabilità del nuovo soggetto per i reati commessi anteriormente - atteso che tali disposizioni, in quanto volte ad evitare che le operazioni di trasformazione dell'ente si risolvano in agevoli modalità di elusione della responsabilità, risultano coerenti con i criteri direttivi della delega tra cui vi è quello di prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive». Sul tema cfr., altresì, Cass., Sez. V, 27 ottobre 2015, Intesa San Paolo S.p.a., in *Mass. Uff.*, 265498, la quale ha precisato che «il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, disposto nei confronti della società incorporata, può essere esteso alla società incorporante purché si abbia riguardo alla tutela dei terzi di buona fede, estranei al reato. A tal fine occorre verificare, sul piano oggettivo, se attraverso la fusione per incorporazione, la società incorporante abbia conseguito vantaggi o, comunque, apprezzabili utilità, e su quello soggettivo, se, all'atto della fusione, essa non fosse in condizioni di buona fede, cioè se conoscesse o fosse in condizioni di conoscere, attraverso l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, che la società incorporata si era avvantaggiata del profitto derivante dai reati per i quali sia stata disposta la misura cautelare».

L'art. 31 del D. Lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito. L'art. 32 del D. Lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del D. Lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D. Lgs. 231/2001), modellata sulla generale previsione dell'art. 2560 c.c.; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente¹⁰.

L'esegesi giurisprudenziale ha, infine, chiarito che, nell'ipotesi di fallimento della persona giuridica, non si determina ipso iure l'estinzione dell'illecito amministrativo dipendente da reato del quale l'Ente è chiamato a rispondere nel processo penale, conseguendo l'estinzione alla successiva cancellazione della società dal registro delle imprese¹¹.

1.4 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D. Lgs. 231/2001 - commessi all'estero. La Relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologia di frequente verificaione, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D. Lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nelle ipotesi previste dal D.lgs. 231/01 e della L. 146/06 e nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.;

¹⁰ Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato al pagamento della sola sanzione pecuniaria, con esclusione dell'applicabilità di ogni altra sanzione; pertanto, non si può procedere al sequestro preventivo di beni immobili nei confronti dell'azienda cessionaria per reati commessi dagli amministratori della società cedente (Cass., Sez. VI, 11 giugno 2008, Holiday Residence s.r.l., in *Mass. Uff.*, 240168).

¹¹ Cass., Sez. V, 16 novembre 2012, Franza e altro, in *Mass. Uff.*, 254326; Cass., Sez. V, 26 settembre 2012, Magiste International, in *Guida dir.*, 2013, n. 1, 83; Cass., Sez. V, 2 ottobre 2009, Mondial Spa, in *Cass. pen.*, 2012, 3071.

- non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

SEZIONE II
LE SANZIONI E LE MISURE CAUTELARI A CARICO DELL'ENTE

2.1 Le sanzioni

Le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/01 per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono le seguenti:

- (a) Sanzione pecuniaria;
- (b) Sanzioni interdittive;
- (c) Confisca;
- (d) Pubblicazione della sentenza.

(a) **La sanzione pecuniaria**, disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del Decreto, costituisce la sanzione “di base” di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l’Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l’obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento. Ciò comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell’Ente.

La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille) tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell’Ente;
- dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota “*sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione*” (articoli 10 e 11, comma 2, del Decreto).

Come affermato al punto 5.1. della Relazione al Decreto, “*Quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell’ente e la sua posizione sul mercato. (...) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l’ausilio di consulenti, nella realtà dell’impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente*”.

L’articolo 12, D. Lgs. n. 231/01, prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella seguente tabella, con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l’applicazione della riduzione stessa.

<p>1/2 (e non può comunque essere superiore ad Euro 103.291,37)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi <u>e</u> l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; <u>oppure</u> • Il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
<p>da 1/3 a 1/2</p>	<p>[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <u>oppure</u> • È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
<p>da 1/2 a 2/3</p>	<p>[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <u>e</u> • È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

(b) Le **sanzioni interdittive** previste dal Decreto sono le seguenti e si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste all’interno di tale testo normativo:

- interdizione dall’esercizio dell’attività;

- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Perché possano essere comminate, occorre inoltre che ricorra almeno una delle condizioni di cui all'articolo 13, D. Lgs. n. 231/01, ossia:

➤ *“l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”*; ovvero

➤ *“in caso di reiterazione degli illeciti”* (*id est*: commissione di un illecito dipendente da reato nei cinque anni dalla sentenza definitiva di condanna per un altro precedente).

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive, quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

L'applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa dal fatto che l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'articolo 17, D. Lgs. n. 231/01 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

➤ *“l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso”*;

➤ *“l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*;

➤ *“l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”*.

Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra tre mesi e due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, “*tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso*” (art. 14, D. Lgs. n. 231/01).

Il Legislatore si è poi preoccupato di precisare che l’interdizione dell’attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

(c) Ai sensi dell’articolo 19, D. Lgs. n. 231/01, è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la **confisca** – anche per equivalente – **del prezzo** (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) **o del profitto** (utilità economica immediata ricavata) **del reato**¹², salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

(d) La **pubblicazione** in uno o più giornali **della sentenza di condanna**, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all’affissione nel comune dove l’Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Tribunale a spese dell’Ente.

¹² Il profitto del reato nel sequestro preventivo funzionale alla confisca, disposto ai sensi degli artt. 19 e 53 del Decreto nei confronti dell’ente collettivo, è costituito dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato ed è concretamente determinato al netto dell’effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato, nell’ambito del rapporto sinallagmatico con l’ente. L’imputazione a profitto di semplici crediti, anche se certi, liquidi ed esigibili, non può essere condivisa, trattandosi di utilità non ancora effettivamente conseguite (Cass., Sez. Un., 27 marzo 2008, Fisia Italmimpianti S.p.A., cit.). In riferimento ad ipotesi di responsabilità derivante da reati colposi di evento commessi in violazione di una disciplina prevenzionistica, il profitto oggetto della confisca diretta di cui all’art. 19 del Decreto si identifica nel risparmio di spesa che si concreta nella mancata adozione di qualche oneroso accorgimento di natura cautelare o nello svolgimento di una attività in una condizione che risulta economicamente favorevole, anche se meno sicura di quanto dovuto (Cass., Sez. Un., 24 aprile 2014, E.H. e altri, in *Mass. Uff.*, 261117).

2.2 Le misure cautelari

Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato¹³ e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione, quale misura cautelare, di una delle sanzioni interdittive previste, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'Ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata, qualora l'ente stesso svolga un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione possa arrecare un grave pregiudizio alla collettività ovvero nel caso in cui l'interruzione dell'attività dell'ente possa provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione¹⁴.

Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta, in via cautelare, soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata¹⁵.

¹³ Si è al riguardo precisato che «è viziata per difetto di motivazione l'ordinanza che, nel disporre nei confronti della persona giuridica una misura interdittiva, in merito alla sussistenza dei gravi indizi del reato presupposto si limiti a rinviare *per relationem* alla motivazione del provvedimento applicativo delle misure cautelari personali agli autori del medesimo, senza dare conto delle ragioni per cui abbia disatteso le contestazioni sollevate in proposito dalla difesa nel corso dell'udienza prevista dall'art. 47 D.Lgs. n. 231 del 2001» (Cass. Sez. VI, 5 marzo 2013, Rosi Leopoldo S.p.a., in *Mass. Uff.*, 254642).

¹⁴ V. Cass., Sez. VI, 28 settembre 2011, E. S.p.a., in *Mass. Uff.*, 250846, secondo la quale «il giudice, quando procede alla nomina di un commissario giudiziale in luogo dell'applicazione di una misura cautelare interdittiva, deve altresì provvedere all'indicazione dei suoi compiti e poteri, che devono essere definiti tenendo conto anche della specifica attività svolta dall'ente alla quale si riferisce l'illecito».

¹⁵ Quando dispone una misura cautelare interdittiva o procede alla nomina del commissario giudiziale, il giudice deve tenere conto della realtà organizzativa dell'ente limitando, ove possibile, l'efficacia del

Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Le stesse, peraltro, possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie.

La cauzione consiste nel deposito presso la cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla cassa delle ammende.

Se si realizza la condotta riparatoria, il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca e la fideiussione prestata si estingue. Le misure cautelari sono revocate pure d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità o quando ricorrono le ipotesi di condotta riparatoria.

Quando le esigenze cautelari risultano attenuate o la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'Ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare la metà del termine massimo indicato. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata

provvedimento alla specifica attività della persona giuridica alla quale si riferisce l'illecito (Cass., Sez. VI, 25 gennaio 2010, Impresa Ferrara S.n.c., in *Mass. Uff.*, 247043).

della misura cautelare non può superare i due terzi del termine massimo indicato. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.

La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

SEZIONE III
LE CONDOTTE ESIMENTI E I PRESIDI ANTICORRUZIONE

3.1 Il modello di organizzazione, gestione e controllo quale esimente della responsabilità amministrativa

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono l'adozione di un "modello di organizzazione, gestione e controllo", il quale svolge una funzione di prevenzione rispetto alla commissione dei reati presupposto da cui può scaturire la contestazione dell'illecito amministrativo, ma soprattutto consente all'Ente di ottenere un'esenzione od una limitazione della propria responsabilità qualora gli stessi siano commessi.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Decreto il modello organizzativo deve rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;*
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;*
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;*
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

Ai sensi del comma 2 bis della predetta disposizione, il modello prevede altresì:

- uno o più canali che consentano ad Apicali e Sottoposti di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'Ente, di cui siano venuti a conoscenza

in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

➤ almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

➤ il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

➤ nel sistema disciplinare adottato, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Quanto alla capacità del modello di fungere da esimente della responsabilità amministrativa, occorre distinguere l'ipotesi in cui il reato sia commesso dagli Apicali da quella in cui lo stesso sia compiuto dai Sottoposti.

Con riferimento alla prima ipotesi, l'art. 6, comma 1 stabilisce un'inversione dell'onere della prova, imponendo all'Ente che voglia risultare esente da responsabilità amministrativa di dimostrare che:

a) *l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*

b) *il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo¹⁶;*

c) *le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione¹⁷;*

¹⁶ Con riferimento ad un caso nel quale l'organismo di vigilanza di una "holding" era presieduto da un consigliere d'amministrazione di una società partecipata, nonché da soggetti legati da rapporti fiduciari con gli amministratori della controllante, il giudice di legittimità ha precisato che non è idoneo ad esimere la società dalla responsabilità da reato il modello organizzativo che preveda un organismo di vigilanza non provvisto di autonomi ed effettivi poteri di controllo e che risulti sottoposto alle dirette dipendenze del soggetto controllato (Cass., Sez. II, 27 settembre 2016, Riva e altri, in *Mass. Uff.*, 268964. In senso conforme Cass., Sez. V, 18 dicembre 2013, P.G. in proc. Impregilo, in *Mass. Uff.*, 257988).

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Nella seconda ipotesi, l'Ente viene ritenuto responsabile se la commissione del reato presupposto da parte della persona fisica è stata resa possibile dalla inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (art. 7, comma 1), ma la predetta responsabilità viene esclusa se l'Ente, *«prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi»* (comma 2).

In definitiva, il Decreto, prevedendo un'autonoma responsabilità amministrativa dell'Ente in caso di commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, di uno dei reati presupposto tassativamente indicati da parte di un soggetto che abbia agito in nome e per conto della persona giuridica, si basa sull'assunto che il reato "è fatto della società, di cui essa deve rispondere": la persona fisica che, nell'ambito delle proprie competenze societarie, agisce nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, opera, quindi, come organo e non come soggetto distinto rispetto all'ente; né la degenerazione di tale attività in illecito penale è di ostacolo all'immedesimazione.

L'Ente, quindi, risponde per fatto proprio, senza alcuna violazione del principio costituzionale del divieto di responsabilità penale per fatto altrui (art. 27 Cost.). Né, in proposito, si costruisce alcuna inammissibile ipotesi di responsabilità oggettiva, perché il sistema prevede la necessità che sussista la cosiddetta *colpa di organizzazione* dell'Ente, basata sul non aver predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di uno dei reati presupposti: è il riscontro di tale deficit organizzativo che, quindi, consente l'imputazione all'Ente dell'illecito penale realizzato nel suo ambito operativo.

¹⁷ Cfr. Cass., Sez. V, 18 dicembre 2013, Impregilo, in *Mass. Uff.*, 257987, secondo cui «[l']elusione fraudolenta del modello organizzativo, ex art. 6, comma primo, lett. c) del D.Lgs. n. 231 del 2001, che esonera l'ente dalla responsabilità per l'illecito amministrativo dipendente dal reato commesso da soggetti in posizione apicale, richiede necessariamente una condotta ingannevole e subdola, di aggiramento e non di semplice "frontale" violazione delle prescrizioni adottate».

In tale prospettiva, grava certamente sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza e l'accertamento dell'illecito penale presupposto in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa dell'Ente e che questa abbia agito nell'interesse o a vantaggio dello stesso. Per converso, è onere dell'Ente provare, per contrastare gli elementi di accusa a suo carico, le condizioni liberatorie di segno contrario di cui all'art. 6 del Decreto.

Con particolare riferimento ai reati presupposto contemplati dall'art. 25 *septies* del Decreto in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, l'art. 30 del D.Lgs. n. 81 del 2008 prevede che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello organizzativo e gestionale deve altresì prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle predette attività, nonché, compatibilmente con la natura e le dimensioni dell'organizzazione e con il tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Ai medesimi fini risulta prescritta la creazione di un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate, dovendosi procedere al riesame ed all'eventuale modifica delle stesse allorquando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

L'art. 30 del D.Lgs. n. 81 del 2008 dispone infine che *«in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti»*.

La disposizione in esame esplicita, pertanto, una presunzione *iuris tantum* di adeguatezza del modello suddetto, senza tuttavia precludere il sindacato demandato al giudice relativamente all'idoneità del sistema creato, dovendo quest'ultimo comunque verificare l'esistenza di una sezione antinfortunistica del modello che, pur se conforme alle prescrizioni di cui alle Linee guida UNI-INAIL o a quelle di cui allo Standard OHSAS 18001:2007, risulti ritagliata e modulata sulla realtà aziendale e produttiva di riferimento, potendo la relativa certificazione al più valere come fattore di modifica del regime dell'onere probatorio.

3.2 Le linee guida di riferimento

L'art. 6 comma 3 del Decreto statuisce che *«I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti,*

può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati».

A tal proposito, si sottolinea che ASSTRA, associazione di categoria cui aderisce Minimettrò S.p.a., ha adottato un *Codice di comportamento e linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001* approvato dal Ministero della Giustizia il quale ha costituito un importante punto di riferimento nella redazione e nell'aggiornamento del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (qui di seguito "il Modello"), unitamente alle Linee Guida di Confindustria.

In particolare, nel dettagliare i passaggi volti alla costruzione del sistema di gestione dei rischi postulato dal Decreto ai fini del conseguimento degli effetti favorevoli in esso previsti, le Linee Guida di categoria evocano in estrema sintesi:

➤ l'effettuazione di un *risk assessment* definibile come «*il processo di stima dei fattori di rischio associati a specifiche attività di una organizzazione*», il quale comprende le attività di: a) Identificazione delle attività/processi; b) Individuazione delle minacce e dei fattori di rischio; c) Valutazione ed attribuzione del livello di rischio; d) Classificazione delle attività in base al rischio potenziale;

➤ la creazione di un sistema preventivo di controlli in grado di ridurre i rischi di commissione dei reati ad un livello cosiddetto accettabile ovvero rispondente al criterio di costo/beneficio («*esiste un limite oltre il quale l'introduzione di ulteriori elementi di controllo è più onerosa dei vantaggi che questa potrebbe eventualmente apportare*»), la quale postula l'effettuazione delle seguenti attività: descrizione formalizzata e di dettaglio delle attività a rischio; individuazione e descrizione delle attività di controllo implementate; individuazione e descrizione dei controlli carenti od inesistenti;

➤ una specifica attività di verifica della concreta osservanza del modello organizzativo da parte di quanti sono chiamati a rispettarlo ed attuarlo, la quale può tradursi anche nella sottolineatura di criticità tali da suggerire l'implementazione e l'adeguamento dei presidi organizzativi originariamente adottati;

➤ l'affidamento del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

➤ la formalizzazione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza rivolti alle funzioni aziendali a rischio reato, aventi ad oggetto le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse poste in essere per dare attuazione ai modelli (report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.), nonché le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento);

➤ l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare la mancata osservanza delle prescrizioni di cui si compone il Modello, tanto da parte dei soggetti in posizione apicale quanto da parte delle persone sottoposte all'altrui direzione.

3.3 Le misure di prevenzione della corruzione

Premessa la puntualizzazione della nozione di corruzione presa in considerazione al fine della predisposizione dei presidi organizzativi imposti dalla legge n. 190 del 2012¹⁸, il Piano Nazionale Anticorruzione del 2013 prevedeva che *«Al fine di dare*

¹⁸ «Poiché il P.N.A. è uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un'accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo». Tale nozione è stata poi confermata nella determinazione n. 12 del 28.10.2015 (aggiornamento 2015 del PNA), p. 7: «Si conferma la definizione del fenomeno contenuta nel PNA, non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la "maladministration", intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di

attuazione alle norme contenute nella l. n. 190/2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012 , dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della l. n. 190 del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale. Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell'organismo di vigilanza previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione».

Sin dal 2013, pertanto, era stata prospettata l'opportunità di un raccordo tra presidi organizzativi anticorruzione e Modello Organizzativo nell'ambito degli enti controllati o partecipati dal pubblico, comunque rientranti nel novero dei destinatari del Decreto, i cui termini sono stati poi successivamente dettagliati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per la prima volta attraverso la delibera n. 8 del 2015.

procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse».

Nel 2016 il D. Lgs. n. 97 ha introdotto il comma 2-bis all'interno dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012 il quale, allo stato, prevede che *«Il Piano nazionale anticorruzione [...] costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33¹⁹, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione»*.

In ragione di tale previsione, il Piano Nazionale Anticorruzione varato nel 2016 statuisce che *«per quanto concerne le altre misure di prevenzione della corruzione (diverse dagli adempimenti in materia di trasparenza), detti soggetti devono adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (art. 1, co. 2-bis, l. 190/2012). Essi, pertanto, integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della l. 190/2012. Le misure sono ricondotte in un*

¹⁹ Cfr. Art. 2 bis comma 2 d. lgs. n. 33 del 2013: *«La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche; c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni»*.

documento unitario che tiene luogo del PTPC anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti».

Il PNA del 2016 evidenzia poi come la figura del RPC sia stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 97 del 2016, in quanto la nuova disciplina ha unificato in capo ad un solo soggetto (RPCT) l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

Da ultimo le *Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici* emanate dall'ANAC con Determinazione n. 1134 in data 8 novembre 2017 ribadiscono le direttive di integrazione tra i presidi organizzativi già dettagliate nella delibera del 2015, aggiornandole alla luce degli interventi normativi del 2016.

Con particolare riguardo alle società in controllo pubblico, le suddette linee guida statuiscono in sintesi quanto segue:

➤ *In una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano, ove adottato, il “modello 231” con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012.*

➤ *Le misure volte alla prevenzione della corruzione ex lege n. 190 del 2012 sono elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in stretto coordinamento con l'Organismo di vigilanza e sono adottate dall'organo di indirizzo*

della società, individuato nel consiglio di amministrazione o in altro organo con funzioni equivalenti.

➤ Una volta adottate le misure, ad esse viene data adeguata pubblicità sia all'interno della società, con modalità che ogni società definisce autonomamente, sia all'esterno, con la pubblicazione sul sito web della società.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione fornisce, poi, indicazioni specifiche sui contenuti minimi delle misure di prevenzione, soffermandosi, tra le altre cose, sulle modalità di individuazione e gestione dei rischi di corruzione, sul sistema di controlli («è quanto mai opportuno, anche in una logica di semplificazione, che sia assicurato il coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 e quelli per la prevenzione di rischi di corruzione di cui alla l. n. 190 del 2012, nonché quello tra le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e quelle degli altri organismi di controllo, con particolare riguardo al flusso di informazioni a supporto delle attività svolte dal Responsabile»), sul codice di comportamento («Le società integrano il codice etico o di comportamento già approvato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 oppure adottano un apposito codice, laddove sprovviste, avendo cura in ogni caso di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione. Il codice o le integrazioni a quello già adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 hanno rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni: l'inosservanza, cioè, può dare luogo a misure disciplinari, ferma restando la natura privatistica delle stesse»), sui meccanismi di verifica delle inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali alla luce del d.lgs. n. 39 del 2013 («A tali fini, le società adottano le misure necessarie ad assicurare che: a) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interPELLI per l'attribuzione degli stessi; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto; c) sia effettuata dal

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza un'attività di vigilanza, eventualmente anche in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche, nonché su segnalazione di soggetti interni ed esterni»), sulla formazione, sulla tutela del dipendente che segnala illeciti, sulla rotazione del personale e sulle eventuali misure alternative nonché sul monitoraggio circa l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico.

Relativamente alla figura del RPCT, le linee guida del novembre 2017 ribadiscono che anche per le società in controllo pubblico deve ritenersi operante la scelta del legislatore di unificare nella stessa figura i compiti di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza, specificando che *«al fine di rendere obbligatoria la nomina, le società adottano, preferibilmente attraverso modifiche statutarie, ma eventualmente anche in altre forme, gli opportuni adeguamenti che, in ogni caso, devono contenere una chiara indicazione in ordine al soggetto che dovrà svolgere le funzioni di RPCT».*

Quanto, infine, alle misure in materia di trasparenza, la Determinazione ANAC n. 1134 stabilisce che esse confluiscono in un'apposita sezione del documento contenente le misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello, ovvero dell'unico documento contenente insieme misure integrative e misure del modello 231.

Nel dettaglio, all'interno della predetta sezione devono essere individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità e indicando i nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione sia dei dati, delle informazioni e dei documenti la cui pubblicazione è espressamente prevista da specifiche norme di legge, sia di quelli c.d. "ulteriori" individuati dalla medesima società in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali.

In altri termini, come per le pubbliche amministrazioni, anche per le società controllate questa sezione costituisce l'atto fondamentale di organizzazione dei flussi informativi necessari a garantire l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione di informazioni, dati e documenti, specificando inoltre modalità, tempi e risorse per attuare gli obblighi di trasparenza e il sistema di monitoraggio sull'attuazione degli stessi.

All'interno della sezione trasparenza, peraltro, vanno definite le misure organizzative volte a dare attuazione al diritto di accesso generalizzato, quali, ad esempio, la costituzione di appositi uffici o la regolazione della trattazione delle richieste di accesso.

SEZIONE IV
IL MODELLO DI MINIMETRÒ S.P.A.

4.1 Breve storia di Minimetrò S.p.a.

MINIMETRÒ S.P.A. (d'ora, innanzi, per brevità, la "Società"), è stata costituita a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale di Perugia con gli atti n. 71 del 20 aprile 1998 e n. 123 del 13 luglio 1998 (modificativo del precedente) con lo scopo di progettare, realizzare e gestire la Linea Metropolitana leggera Pian di Massiano – Cupa – Monteluca.

Con i medesimi atti il Comune di Perugia ha individuato anche la veste giuridica della società, prevedendo, al contempo, che la stessa fosse a prevalente capitale pubblico con riserva del Comune del 70% del capitale sociale.

Con riferimento al restante 30% del capitale, il Comune ha indetto una gara ad evidenza pubblica con procedura negoziata per l'individuazione del socio privato della costituenda società.

Tale gara è stata aggiudicata alla società Metrò Perugia S.c.a.r.l. che è stata ritenuta dalla commissione giudicatrice, preposta alla valutazione delle offerte, la più idonea a rappresentare il socio privato.

Difatti, Metro Perugia S.c.a.r.l. è una società consortile originariamente partecipata da:

- APM S.p.A. (53,4%);
- SIPA S.p.A. (20,2%);
- Leitner S.p.A. (6,2%)
- Umbria Domani S.c.a.r.l. (20,2%), a sua volta partecipata da alcune società operanti nel settore delle costruzioni.

Ognuna di queste società, partecipanti al capitale di Metrò Perugia S.c.a.r.l.²⁰, era idonea, per oggetto sociale, a garantire la progettazione, realizzazione e gestione dell'opera finale. I soci, infatti, erano società operanti nel settore della costruzione e gestione del trasporto pubblico locale, nella realizzazione delle opere edili, nella realizzazione della parte trasportistica dell'impianto, ecc., in quanto ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 34/2000, *“il consorzio stabile è qualificato sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese (società) consorziate. La qualificazione è acquisita, in riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata, per la classifica corrispondente all'importo pari o immediatamente inferiore alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione delle classifiche di importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione”*.

In particolare, con la definizione del progetto esecutivo del Minimetrò e nello specifico per le opere civili, era stato redatto un capitolato speciale d'appalto (obbligatorio ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 554/99 all'epoca vigente) articolato in quattro sezioni, di cui una amministrativa, in cui sono state specificate le categorie in cui i lavori che costituiscono l'appalto erano identificati, con le relative classifiche ed importi, sia per quanto riguarda la prevalente, sia per le scorporabili.

Per quanto riguarda la categoria prevalente, che nel caso del Minimetrò era stata individuata in OG 3, ai sensi dell'art. 141 del D.P.R. 554/99, convertito nell'art. 118 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., era facoltà dell'appaltatore sub-affidare fino al 30% delle opere di cui la categoria si compone; mentre per quanto riguarda le categorie scorporabili (che per memoria si riportano: OG 1, OS 21 e OG 4), queste erano subappaltabili interamente qualora l'appaltatore intendesse procedere in tal senso.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, le Società consorziate in Umbria Domani S.C.a r.l. hanno dichiarato di possedere i requisiti per l'esecuzione dei lavori relativi, ai termini di legge.

²⁰ Attualmente il capitale sociale di Metrò Perugia S.c.a.r.l. risulta composto come segue: Umbria TPL e Mobilità S.p.A. 57,19%; SIPA S.p.A. 21,63%; Umbria Domani Scarl 14,54%; Leitner S.p.A. 6,64%.

Pertanto, con atto rogito notaio Vincenzo Lemmi in data 11 settembre 1998, è stata costituita la società per azioni Minimetrò.

Per definire gli specifici rapporti e gli obblighi reciproci dei soci della Minimetrò S.p.a. (Comune e Metro S.c.a.r.l.), in data 23 giugno 1999 sono stati sottoscritti tra le parti i patti parasociali, già approvati dalle Giunte consiliari mediante gli atti sopra citati; in data 27.12.2000 e 11.11.2004 gli stessi patti sono stati da parte dei soci integrati e rettificati.

La progettazione dell'opera è stata oggetto di numerose varianti sia in relazione al tratto di percorrenza, sia in relazione alle specifiche tecniche dell'opera stessa.

Tali varianti sono state recepite sia da specifici "Voti" da parte di Commissioni Ministeriali, sia da Accordi di programma che hanno visto come soggetti firmatari il Ministero dei Trasporti e della Navigazione (ente finanziatore), il Ministero dei Lavori Pubblici (ente finanziatore) la Regione Umbria ed il Comune di Perugia (destinatario del finanziamento pubblico).

In base al secondo Accordo di programma del 23 ottobre 1999 è stata prevista una spesa iniziale di € 59.289.252,0154 (di cui circa € 35 milioni provenienti da finanziamenti pubblici, il restante dai soci privati) per realizzare, oltre al primo stralcio della linea Metropolitana Pian di Massiano – Cupa, anche il primo lotto del secondo stralcio funzionale Cupa – Pincio Centro, al fine di consentire il raggiungimento di un'area strategica dal punto di vista trasportistico perché posta nel centro storico della città.

Successivamente, sono state approvate delle varianti che hanno comportato, nel corso della realizzazione, anche una modifica delle previsioni di spesa. Queste ultime sono state sempre oggetto di apposite istruttorie dei competenti organi tecnici (Direttore dei Lavori, Responsabile Unico del Procedimento, Comitato Tecnico Esecutivo) e di successive approvazioni da parte del Consiglio di Amministrazione di Minimetrò S.p.a., oltre che di delibere formalmente adottate dagli enti locali.

I finanziamenti sono stati erogati a copertura di costi già sostenuti e oggetto di dettagliata reportistica nella forma prevista dalla circolare n. 14/2003 del Ministero dei Trasporti inviata ai soggetti finanziatori.

Attualmente la fornitura di servizi di gestione del tratto di linea progettato e realizzato da Minimetrò S.p.a. è stata affidata alla società Busitalia – Sita Nord S.r.l. mediante un contratto le cui previsioni risultano modulate sulla base di quelle contenute nel contratto di servizio stipulato tra Minimetrò S.p.a. e il Comune di Perugia.

4.2 Le finalità del Modello

Il Modello predisposto dalla Società sulla base dell'individuazione delle aree di possibile rischio nell'attività aziendale (al cui interno, cioè, si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati presupposto richiamati dal Decreto nell'interesse o a vantaggio dell'Ente) si propone il perseguimento delle finalità di seguito indicate:

- predisporre un sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, ed in particolare i soggetti impegnati nelle “aree di attività a rischio”, consapevoli di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso riportate, in un illecito passibile di sanzioni, di carattere penale ed amministrativo, irrogabili non solo nei loro confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- informare tutti coloro che operano con la Società che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- confermare che la Società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità e che, in ogni caso, tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne

vantaggio) sono comunque contrari ai principi cui è ispirata l'attività imprenditoriale della Società.

4.3 Metodologia

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del Modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal Decreto. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti "sensibili".

Scopo delle attività di *risk assessment* compiute nella fase iniziale di adozione del Modello e, successivamente, ai fini del suo aggiornamento è stato, appunto, quello di identificare gli ambiti aziendali oggetto dell'intervento, individuando preliminarmente processi e attività nel cui ambito possono astrattamente configurarsi le fattispecie di reato previste dal Decreto.

Propedeutica all'individuazione delle attività sensibili è stata l'analisi della struttura societaria e della organizzazione interna dell'Ente, volta a dare un quadro d'insieme delle attività svolte e delle relative dinamiche operative tanto al momento dell'avvio del progetto teso alla creazione dei presidi postulati dal Decreto quanto nella fase di aggiornamento del Modello onde identificare gli ambiti aziendali oggetto dell'intervento.

Nel dettaglio si è proceduto ad effettuare le attività di seguito elencate:

➤ raccolta della documentazione relativa alla struttura societaria ed organizzativa (ad esempio: bilanci, organigrammi, principali procedure organizzative, procure);

➤ analisi storica ("case history") di eventuali casi già emersi nel passato relativi a precedenti penali, civili, o amministrativi nei confronti della Società o suoi dipendenti che abbiano punti di contatto con la normativa introdotta dal D. Lgs. 231/2001;

- rilevazione degli ambiti aziendali di attività e delle relative responsabilità funzionali;
- individuazione preliminare dei processi/attività sensibili ex D. Lgs. 231/2001;
- individuazione preliminare delle direzioni/funzioni responsabili dei processi sensibili identificati;
- accertamento delle singole attività a rischio ai fini del D. Lgs 231/2001, nell'ambito delle diverse aree aziendali effettuato tramite interviste con i vertici aziendali e con i Responsabili di funzione.

Le attività a rischio sono state distinte in due categorie:

1. le **attività sensibili**, che presentano diretti rischi di rilevanza penale ai fini del Decreto citato;

A titolo esemplificativo:

Attività sensibile:

Rapporti con P.A. in occasione di accertamenti, verifiche ed ispezioni



REATO

Es. Corruzione: dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, per indurre il pubblico ufficiale al buon esito della verifica omettendo la contestazione dei rilievi riscontrati o l'applicazione di eventuali sanzioni.

2. le **attività strumentali**, che presentano rischi di rilevanza penale solo quando, combinate con le attività direttamente sensibili, supportano la realizzazione del reato costituendone, quindi, la modalità di attuazione.

Attività sensibile

es. Rapporti con P.A. in occasione di accertamenti, verifiche ed ispezioni

combinata con

Attività strumentale

es. Assunzione e gestione del personale



REATO

Es. Corruzione: indurre il pubblico ufficiale al buon esito della verifica attraverso l'assunzione o la promessa di assunzione di persona legata al soggetto verificatore da rapporti da parentela o amicizia

Pertanto, con riferimento ad entrambe le categorie citate, sono state predisposte schede di “mappatura” (**Allegato n. 3**) nelle quali si evidenziano:

➤ le funzioni aziendali esposte al rischio di commissione di reati rilevanti ex D. Lgs. 231/2001;

➤ la tipologia delle attività a rischio e i potenziali reati associabili: a tal proposito si evidenzia che pur avendo considerato nelle schede i singoli reati nella sola forma consumata²¹, l'Ente può essere ritenuto responsabile ex art. 26 D. Lgs. 231/2001 anche in tutti i casi in cui il delitto risulti soltanto tentato a norma dell'art. 56 c.p. (in questo caso, infatti, è prevista solo un'attenuazione di pena a favore dell'Ente). Per tutte le attività a rischio è stato poi elaborato un quadro riassuntivo il quale offre contezza del *rischio inerente* (dato dalla combinazione tra la frequenza dell'attività nel cui ambito può essere compiuto il reato presupposto nell'interesse o a vantaggio della Società e l'impatto rappresentato dalle conseguenze sanzionatorie potenzialmente derivanti all'ente per effetto dell'illecito amministrativo) ed il *rischio residuale* (dato dalla combinazione tra il *rischio inerente* e l'esistenza dei sistemi di prevenzione e controllo e delle procedure, rilevati nel corso delle attività di assessment) secondo una scala di valutazione contemplante i livelli *basso / medio-basso / medio-alto / alto*, dovendo intendersi per *basso* un livello di rischio comunque superiore a quello accettabile/non rilevante; le misure preventive volte a ridurre il rischio residuale ed a circoscriverlo entro un livello accettabile/non rilevante;

➤ i controlli a presidio delle attività a rischio contemplati dal Modello.

In particolare sono stati elaborati Protocolli specifici a presidio delle stesse che vanno ad integrare le misure di prevenzione e controllo già esistenti (**Allegato n. 4**).

4.4 Reati non configurabili nella realtà aziendale di Minimetrò S.p.a.

L'analisi della struttura organizzativa e delle dinamiche decisionali ed operative attraverso cui si esplicano le attività di Minimetrò non ha fatto emergere un

²¹ Il reato è consumato solo quando risultano realizzati tutti gli elementi costitutivi del medesimo.

apprezzabile rischio di commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, dei reati presupposto di seguito indicati:

- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis1.*);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater*);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater.1*);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinqies*);
- Abusi di mercato (art. 25 *sexies*);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*);
- Reati ambientali (art. 25 *undecies*);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*);
- Razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*);
- Reati transnazionali (art. 10 legge 16 marzo 2006 n. 146).

Analogamente, si considerano non apprezzabili i rischi legati alla perpetrazione di quelle fattispecie di reato che, all'interno dell'**Allegato n. 2**, non risultano dettagliate nei loro elementi costitutivi e che vengono di volta in volta segnalate con la sigla [OMISSIS].

Con riferimento alle suddette tipologie di reato ed ai relativi illeciti amministrativi, pur non essendo stati riscontrati allo stato rischi significativi, Minimetra effettua comunque un monitoraggio continuo della propria struttura interna, dell'attività dei vertici aziendali, dei dipendenti, dei consulenti e dei

collaboratori di cui si avvale nonché delle iniziative in qualunque forma intraprese, in particolare recependo le indicazioni e le segnalazioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza all'uopo istituito.

Peraltro, all'interno del Codice Etico adottato dalla Società vengono enunciati principi e regole di comportamento il cui scrupoloso rispetto costituisce la principale ed esaustiva misura di prevenzione anche rispetto a tali illeciti.

SEZIONE V

GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Sulla base di quanto previsto dal Decreto, dalle linee guida delle associazioni di categoria nonché dalla normativa anticorruzione e dalle determinazioni adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, gli elementi costitutivi del modello organizzativo possono così sintetizzarsi:

- Mappatura delle attività a rischio;
- Controlli a presidio delle attività a rischio;
- Protocolli specifici;
- Codice Etico;
- Organismo di Vigilanza;
- Sistema Disciplinare;
- Informazione e formazione;
- Sezione Prevenzione della Corruzione (**Allegato n. 5**).

5.1 Mappatura delle attività a rischio

La mappatura delle attività a rischio è stata elaborata tenendo conto dell'attuale assetto organizzativo della società, con particolare riferimento alle prerogative svolte dagli organi e dalle funzioni di seguito riportate:

- Amministratore Unico
- Collegio Sindacale
- Revisore Legale dei Conti
- Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231 del 2001
- RPCT
- RSPP
- Coordinatore della Sicurezza degli Appalti
- Responsabile Protezione Dati
- Area Amministrativa

- ✓ MMPOINT
- ✓ Contabilità e Finanza
- ✓ Segreteria / Relazioni Esterne / URP
- Area Tecnica
 - ✓ Esercizio
 - ✓ Infrastruttura
- Sistemi Informatici
- Gare e affidamenti

La mappatura è stata redatta sulla base del modello di business adottato dalla Società. Trattasi di un modello semplificato conforme alla scelta organizzativa di dotarsi di una struttura agile. Il motivo di tale scelta è da riscontrarsi nella funzione di committente, propria della società, nell’ottica del contenimento dei costi pubblici sostenuti dalla stessa nonché in relazione alla complessità tecnica dell’opera che richiede l’utilizzo di consulenze esclusivamente di alto profilo tecnico-scientifico.

5.2 Controlli a presidio delle attività a rischio

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida di ASSTRA, nonché dalle “*best practices*” internazionali, è **stato formalizzato recependo prassi operative da tempo consolidate in Minimetrò S.p.a.**

Con riferimento alle attività sensibili ed ai processi strumentali individuati, in sintesi, si prevedono:

- principi generali di controllo relativi alle attività a rischio;
- protocolli specifici applicati alle singole attività a rischio.

5.2.1 Controlli generali

Il sistema dei controlli perfezionato dalla Società è stato realizzato applicando i principi di controllo, di seguito definiti, alle singole attività sensibili:

– **Regolamentazione:** esistenza di disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;

– **Tracciabilità:** i) ogni operazione relativa all'attività sensibile è, ove possibile, adeguatamente documentata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile è verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali.

– **Segregazione dei compiti:** separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.

– **Procure e deleghe:** i poteri autorizzativi e di firma assegnati sono: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

– **Poteri di firma:** in relazione alla possibilità di operare sui conti correnti della Società, ferme restando le prerogative esercitabili in autonomia dall'Amministratore Unico sulla scorta di quanto previsto nello statuto, con delibera del Consiglio di amministrazione all'epoca in carica, datata 1 febbraio 2007, è stato riconosciuto al precedente Responsabile Amministrazione e Finanza (attualmente quadro con funzioni di coordinamento della sotto area Contabilità e Finanza) un potere di firma per un valore massimo di € 250.000,00 ad operazione, mentre, con missiva indirizzata dall'Amministratore Unico, agli istituti di credito interessati ed al precedente Responsabile Amministrazione e Finanza (attualmente quadro con funzioni di coordinamento della sotto area Contabilità e Finanza), è stato attribuito all'Addetto Amministrazione e Contabilità (A) il potere di compiere operazioni di importo non superiore ad € 10.000,00. In virtù di apposita delega conferita dall'Amministratore Unico, il Responsabile affidamenti ed affari generali può disporre acquisti/affidamenti in autonomia fino ad un importo di € 15.000,00, oltre IVA.

5.2.2 Controlli specifici

A fronte delle attività a rischio sono stati individuati specifici protocolli e procedure operative a presidio delle stesse. Nello specifico, sono stati elaborati i seguenti protocolli (**Allegato n. 4**):

1. *Gestione dei rapporti con la P.A.*
 - 1.1 *Protocollo relativo alla gestione dei rapporti con la P.A.*
 - 1.2 *Protocollo relativo ai rapporti con l'Ente concedente*
2. *Omaggi*
3. *Gestione degli incassi e della cassa contante*
4. *Acquisto di beni e servizi*
5. *Conferimento di incarichi di consulenza*
6. *Esecuzione di lavori, servizi e forniture*
7. *Gestione dei flussi finanziari*
 - 7.1 *Registrazioni contabili*
 - 7.2 *Flusso rimborsi spese ai dipendenti*
 - 7.3 *Bilancio e Piano Economico e Finanziario*
8. *Assunzione del Personale*
9. *Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con il Revisore Legale dei Conti*
10. *Sistema di bonus e incentivi*
11. *Sicurezza e salute dei lavoratori*
12. *Gestione del sistema e dei dati informatici*

Scopo dei suddetti protocolli è quello di individuare:

➤ ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nei processi aziendali e nelle attività nell'ambito dei quali è elevato il rischio di verifica dei reati indicati nel Decreto;

➤ regole di condotta da rispettare nei processi aziendali e nelle attività nell'ambito dei quali è elevato il rischio di verifica dei reati indicati nel Decreto;

➤ un sistema di report periodico delle attività svolte nelle aree aziendali a rischio di reato;

➤ un sistema di archiviazione della documentazione rilevante, al fine di assicurare la tracciabilità dell'attività svolta nelle aree aziendali a rischio di reato.

Il presidio delle aree aziendali a rischio di reato è altresì demandato al rigoroso rispetto dei regolamenti interni e degli ordini di servizio in vigore in Minimetrò S.p.a. nonché di ogni altra procedura operativa appositamente codificata

5.3 Il Codice Etico

Il Codice Etico costituisce un insieme di linee guida delle responsabilità etico sociali delle organizzazioni imprenditoriali e rappresenta i principi cui si vogliono ispirare i comportamenti individuali.

Costituisce, pertanto, lo strumento base di implementazione dell'etica all'interno dell'azienda, nonché un mezzo che si pone a garanzia e sostegno della reputazione dell'impresa in modo da creare fiducia verso l'esterno.

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto integra un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Tali principi trovano la loro collocazione naturale nel Codice Etico (**Allegato n. 7**).

Minimetrò S.p.a. si pone, pertanto, come obiettivi primari:

- il rafforzamento dei valori imprenditoriali;
- la promozione continua di un elevato standard delle professionalità interne;
- la protezione dei valori aziendali;
- l'interdizione di quei comportamenti in contrasto con i dettami normativi e con i valori e i principi che intende promuovere;

➤ la creazione di una identità aziendale che si riconosca in tali valori ed in tali principi.

Il Codice Etico, pertanto, evidenzia l'insieme dei diritti e dei doveri più importanti nello svolgimento delle funzioni di coloro che, a qualsiasi titolo, operano nella Società o nell'interesse della stessa, sottolineando, al contempo, i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione conformemente a quanto previsto dalla normativa attualmente in vigore e dalle determinazioni adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'osservanza del Codice Etico ed il rispetto dei suoi contenuti sono richiesti indistintamente a amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti, consulenti, fornitori, partner commerciali, nonché a tutti coloro che sono legati da un rapporto di collaborazione con la Società; la violazione delle prescrizioni di cui si compone il Codice Etico comporta l'applicazione nei confronti del responsabile delle sanzioni previste nel Sistema disciplinare (**Allegato n. 8**).

5.4 L'Organismo di Vigilanza

È istituito presso Minimetrò S.p.a. un Organismo di Vigilanza (di seguito anche: "Organismo" o "OdV"), cui è affidato il compito di vigilare con continuità sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del presente Modello, nonché di curarne il costante aggiornamento.

I caratteri che l'Organismo possiede al fine di poter assolvere efficacemente alle funzioni cui è deputato sono:

- **autonomia ed indipendenza**: l'Organismo risponde direttamente all'Amministratore Unico, cui deve relazionare sugli esiti delle proprie attività; non può esercitare compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, in relazione alle attività della Società;

- **professionalità**: i componenti dell'Organismo devono possedere adeguata e documentata preparazione in relazione ad attività di tipo ispettivo, consulenziale e

legale. L'Organismo, ove risulti necessario, può comunque avvalersi di consulenti esterni nello svolgimento delle attività cui è preposto;

- **continuità di azione**: l'Organismo deve vigilare costantemente e con continuità sull'attuazione del Modello, assicurandone la conoscenza, l'attuazione, l'implementazione e l'aggiornamento. La Società assicura ai componenti dei propri organi, ai propri dipendenti, ai soci ed in generale a tutti coloro i quali prestano attività in suo favore piena libertà di rivolgersi direttamente all'Organismo per segnalare violazioni del Modello o eventuali irregolarità, con garanzie di riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

5.4.1 Funzione, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In conformità alle indicazioni fornite dal Decreto, dalle Linee Guida di riferimento e dalla giurisprudenza intervenuta in materia, la funzione dell'OdV consiste nel:

- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati applicabili ai fini del D. Lgs. n. 231/01;
- verificare l'efficacia del Modello e la sua reale capacità di prevenire la commissione dei reati applicabili ai fini del D. Lgs. n. 231/01;
- analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- individuare e proporre all'Amministratore Unico aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate necessità o condizioni aziendali;
- verificare che le proposte di aggiornamento e modifica formulate all'Amministratore Unico, secondo quanto previsto al precedente punto, siano state effettivamente recepite nel Modello.

Al fine di disciplinare l'espletamento delle funzioni demandate all'OdV è stato predisposto uno Statuto (**Allegato n. 6**) nel quale sono individuati poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.

5.4.2 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possono integrare gli estremi di una violazione del Modello e dei Protocolli in esso codificati nonché del Codice Etico o che, più in generale, devono ritenersi rilevanti ai fini del Decreto (in quanto condotte preordinate alla commissione di un reato presupposto).

In particolare, i componenti degli organi sociali, gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori ed i consulenti, oltre a porre in essere i flussi informativi ordinari previsti dal Modello, hanno il dovere di segnalare all'Organismo:

➤ qualsiasi notizia relativa a condotte integranti uno dei reati presupposto richiamati dal Decreto o comunque prodromiche alla loro realizzazione;

➤ i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati presupposto richiamati dal Decreto, compiuti nell'interesse o a vantaggio dell'Ente;

➤ le richieste di assistenza legale inoltrate da apicali, dirigenti e dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;

➤ i rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali, dal Collegio Sindacale o dal Revisore Legale dei Conti nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;

➤ le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello, nel Codice Etico e nei Protocolli rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro stabiliti dal

codice civile. Il mancato rispetto di tali obblighi è suscettibile di essere sanzionato secondo quanto previsto nel Sistema Disciplinare (**Allegato n. 8**).

L'Organismo valuta le segnalazioni ricevute ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine.

L'Organismo non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime se manifestamente infondate.

Le segnalazioni dirette all'Organismo possono essere effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata: odvminimetrospa@legalmail.it.

5.5 Il Sistema Disciplinare

La Società prende atto e dichiara che la predisposizione di un adeguato sistema disciplinare per la violazione delle norme contenute nel Modello, nei Protocolli e nel Codice Etico è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, lo stesso articolo 6 comma 2, lettera e), del D. Lgs. n. 231/01 prevede che i modelli di organizzazione e gestione debbano introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da Minimetrò S.p.a. in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello, dei Protocolli e del Codice Etico possano prefigurare.

Le violazioni del Modello, dei Protocolli e del Codice Etico possono comportare l'applicazione di una sanzione disciplinare secondo i principi ed i criteri descritti nello specifico allegato, che è parte integrante del presente Modello (**Allegato n. 8**), il quale, in riferimento alle segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni

del Modello di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, sanziona chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

SEZIONE VI
ADOZIONE ED ATTUAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

6.1 Approvazione, modifica ed integrazione del Modello

Il Modello costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 comma 1, lettera a), del Decreto, atto di emanazione del vertice aziendale.

Pertanto, l'approvazione del presente Modello è prerogativa e responsabilità esclusiva dell'Amministratore Unico, cui compete la formulazione di eventuali modifiche ed integrazioni ritenute necessarie allo scopo di consentire la continua rispondenza del Modello alle prescrizioni del Decreto ed alle eventuali mutate condizioni della struttura della Società, anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

L'aggiornamento del Modello, dunque, sarà effettuato esclusivamente a cura dell'Amministratore Unico sulla base delle indicazioni fornite dall'Organismo di Vigilanza.

Eventuali modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate, senza indugio, all'Organismo di Vigilanza ed alle strutture aziendali.

A prescindere dal sopravvenire di circostanze che ne impongano un immediato aggiornamento (quali, a titolo di esempio, modificazioni dell'assetto interno della Società e/o della modalità di svolgimento delle attività d'impresa, modifiche normative ecc.), il Modello è, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica.

A tale riguardo si precisa che il vertice aziendale, pur con l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto, mantiene invariate tutte le attribuzioni e responsabilità previste dal codice civile e dallo Statuto, alle quali si aggiungono quelle relative all'adozione ed efficace attuazione del Modello.

6.2 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ed al personale che opera all'interno della società. Anche i soggetti terzi che agiscono per conto della Società, in particolare, consulenti, collaboratori esterni, fornitori (con particolare riferimento alle ditte appaltatrici), procuratori ecc, sono destinatari delle norme contenute nel codice Etico della Società.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti pertanto a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

6.3 Informazione e formazione

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della Società è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti, ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali.

Si prevede, pertanto, un'efficace attività di comunicazione e formazione diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge ed improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità, al fine di consentire ai diversi

destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

In linea con quanto disposto dal D. Lgs 231/2001 e dalle Linee Guida di Confindustria, la Società si impegna ad effettuare una comunicazione capillare, efficace, chiara e dettagliata, con aggiornamenti periodici connessi ai mutamenti del Modello.

In particolare, destinatari della comunicazione sono:

➤ tutto il personale in servizio nell'azienda (dirigenti, impiegati, quadri ed operai, saggisti, soggetti con contratto di formazione, collaboratori a progetto, consulenti, ecc.) a partire dall'approvazione;

➤ il nuovo personale al momento dell'assunzione e/o dell'incarico nell'azienda.

La comunicazione inerente il Modello è effettuata sulla base delle modalità che l'Amministratore Unico ritiene più opportune. Nell'ambito delle indicazioni fornite dall'Amministratore Unico, l'attività di comunicazione è supervisionata ed integrata dall'Organismo di Vigilanza.

La Società garantisce ai destinatari la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello.

La notizia dell'adozione del presente Modello e dei successivi aggiornamenti è resa pubblica con idonee modalità finalizzate alla conoscenza dell'esistenza del Modello da parte di cittadini, utenti e fornitori.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la Società prevede un adeguato programma di formazione, al personale in servizio nell'azienda, appropriatamente tarato in funzione dei livelli di destinatari e delle attività svolte, sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministratore Unico.

In particolare i corsi di formazione avranno ad oggetto:

- il Decreto Legislativo n. 231/2001 ed i reati da esso richiamati;
- il Codice Etico;
- l'Organismo di Vigilanza;
- i Protocolli;

- il Sistema Disciplinare;
- le misure di prevenzione della corruzione.

La partecipazione al corso di formazione sarà monitorata attraverso un sistema di rilevazione delle presenze.

Al termine di ogni corso di formazione sarà sottoposto al partecipante un test finalizzato a valutare il grado di apprendimento conseguito ed ad orientare ulteriori interventi formativi

La partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria per tutto il personale in servizio nell'azienda. Tale obbligo costituisce una regola fondamentale del presente Modello, alla cui violazione sono connesse le sanzioni previste nel sistema disciplinare ex D. Lgs. 231/01.

L'attività di formazione è supervisionata ed integrata dall'Organismo di Vigilanza.

I destinatari della formazione, sono tenuti a:

- acquisire conoscenza dei principi e dei contenuti del Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Periodicamente, sarà prevista attività formativa, in particolare:

- in caso di modifiche e/o aggiornamenti;
- nell'ambito delle attività formative per i neoassunti.